

SANDRINI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla difesa dei diritti degli impiegati nei conflitti colle aziende e cogli enti, ai quali appartengono. Si tratta di difesa di diritti e non semplicemente di interessi, perchè il loro diritto alla pensione fa parte precisamente del patrimonio dei diritti subbiettivi, che deve trovare la sua tutela giurisdizionale, come è stato riconosciuto sin qui, sia dalla legge comune, sia dalla legge amministrativa. Difatti tutte le questioni tra gli impiegati e gli enti, in merito alle loro vicende di carriera, sono state finora trattate e decise dai tribunali ordinari o dalle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa.

Ora colla lettera a) dell'articolo 11 si riforma la difesa giurisdizionale, trasformandola in una semplice difesa di tutela. Questo è un aggravamento nella posizione degli impiegati: è una lesione, a mio avviso, dei loro diritti, abbastanza grave, perchè tutti sappiamo come il procedimento di tutela, in confronto del procedimento giurisdizionale, offra minori garanzie, sia rispetto alla discussione dei diritti che avviene innanzi alla Giunta in sede contenziosa, sia rispetto al tempo, alla procedura, e infine, rispetto ai reclami perchè, dalle decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, abbiamo il ricorso immediato alla quarta o alla quinta Sezione del Consiglio di Stato, mentre dalle decisioni in sede di tutela, deve prima ricorrersi al Ministero dell'interno e, quindi, al Consiglio di Stato.

Colla lettera b) poi viene istituito un secondo giudizio in sede di tutela, affidato alle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, facendosi così agli impiegati delle istituzioni di beneficenza per quanto riguarda la eventuale violazione dei loro diritti, un trattamento diverso da quello degli impiegati di enti e di aziende comunali e provinciali. Orbene non vi è alcuna ragione logica e giuridica per creare questo nuovo istituto.

Vorrei dunque pregare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di consentire che questo articolo 11 venga un po' alleggerito da tutta questa serie di ricorsi in sede di tutela, mentre si potrebbe provvedere con la semplice disposizione della lettera a) del primo comma, cioè demandando alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, tutte le questioni relative agli impiegati dei comuni, delle pro-

vincie e degli istituti di beneficenza, concedendo poi il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato...

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. C'è già.

SANDRINI. C'è; ma v'è anche di mezzo il ricorso amministrativo, che è invece eliminato quando si reclama dalle decisioni della Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ma qui la Giunta provinciale amministrativa decide in sede di tutela, e quindi contro la sua decisione è ammesso il ricorso gerarchico.

SANDRINI. Sentirò con piacere le spiegazioni in proposito del ministro del tesoro.

DENTICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTICE. Credo che l'onorevole Sandrini si sia male apposto facendo questa osservazione, perchè bastava che leggesse l'intero testo dell'articolo per convincersi che sul reclamo alla Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza o alla Giunta provinciale amministrativa, secondo che si tratti di impiegati di Opere pie o di impiegati comunali e provinciali, è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, e che infine contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria.

Che cosa si vuol di più per ringraziare il ministro che ha proposto questo articolo con piena garanzia dei diritti e dei legittimi interessi dei funzionari?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Dentice ha già fatto la parte mia, poichè egli ha risposto esaurientemente alle osservazioni dell'onorevole Sandrini.

Egli ha richiamato l'attenzione dell'onorevole preopinante e della Camera su di una delle disposizioni contenute in questo articolo 11, quella che dice così: « Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria ».

Questo basta già a risolvere la questione.

Una sola aggiunta farò, per chiarire meglio la portata dell'articolo che stiamo per votare. Qui nell'articolo 11, voglia notarlo